



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)

CF 96030480824 - CM PAPS24000G

Tel. 0918144145 - Fax 0918114178 - email paps24000g@istruzione.it www.liceopalmeri.edu.it

LICEO SCIENTIFICO - "NICOLO' PALMERI"-TERMINI IMERESE
Prot. 0002089 del 11/04/2020
06 (Uscita)

***REGOLAMENTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI
(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/04/2020)***

Art. 1

Definizioni

- a) Si richiama: "Art. 1803 c.c.: Il Comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile...., affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta."
- b) Si definisce, pertanto :
COMODANTE: chi concede beni in comodato;
COMODATARIO: chi riceve beni in comodato.

Art. 2

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore, per la durata prevista dalla legge, e di tutte quelle, di qualsiasi natura, che dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa;

Art. 3

La durata del comodato è stabilita in un massimo di un anno, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell'amministrazione;

Art. 4

Il comodatario, in caso di trasferimento, o rinuncia all'incarico/funzione o qualità rivestita all'interno dell'istituzione scolastica, si impegna a riconsegnare il bene mobile al DSGA consegnatario, che provvederà a redigere apposito verbale;

Art. 5

Decorsi i termini previsti agli artt. 2 e 3, il comodatario si impegna a restituire il bene nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso;

Art. 6

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso non autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi;

Art. 7

Al momento della sottoscrizione del contratto, il comodatario dichiara di avere visionato il bene e di avere ricevuto il dettaglio delle caratteristiche tecniche e si impegna alla sottoscrizione del verbale di consegna;

Art. 8

Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso del bene;

Art. 9

In caso di furto o smarrimento, il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare al DSGA copia della relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza;

Art. 10

E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene;

Art. 11

Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene;

Art. 12

In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni;

Art. 13

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti;

Art. 14

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente regolamento e nel contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;

Art. 15

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente regolamento/al contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;

Art. 16

Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione, ad amichevole composizione; le Parti, in ogni caso, convengono che, esperita infruttuosamente tale amichevole composizione, per ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione della presente convenzione, il foro competente sarà il Tribunale di Termini Imerese.